



Automobile Club Cosenza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 22/2020
IL DIRETTORE DELL'AUTOMOBILE CLUB DI COSENZA

Il giorno 8 del mese di Giugno alle ore 12:15 presso i locali dell'Ente

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip, denominata "Energia Elettrica 17" mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del lotto n. 15 per la regione Calabria, aggiudicato alla società AGSM Energia Spa CIG Convenzione: 791124129A

OGGETTO: Determina a contrarre per fornitura: Energia elettrica locali Ente

Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. La fornitura viene resa tramite adesione a convenzione CONSIP con la ditta AGSM Energia Spa.

R.U.P.: Nicola Di Nardo

CIG: Z5F2D3B86E Importo: € 3.000,00

Fornitore: AGSM Energia Spa

Durata: 18 MESI dall'attivazione

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente approvato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 27 bis del citato decreto legislativo n. 29/1993 ed in particolare l'art. 31;

A seguito dell'approvazione, da parte dei ministeri vigilanti, del sopracitato Regolamento;

VISTO il regolamento adottato dall'Ente per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa approvato dall'Ente e relativo a triennio 2020/2022;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 approvato dagli Organi dell'Ente;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dagli Organi dell'Ente;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, che ha implementato e coordinato il citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, ridenominato Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti", nella parte attualmente in vigore;

VISTO l'art.32, comma 2, del suddetto decreto legislativo, il quale prevede che, nella procedura di cui all'art.36, comma 2, lett.a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione

degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 – *Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture*;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art.35 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, con Regolamento della UE n.2017/2366 del 18.12.2017 è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 Gennaio 2018, fissando in € 221.000,00 esclusa Iva, il limite per l’applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l’art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l’art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni”, emanate dall’ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché l’art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell’Ente il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell’istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell’Ente in merito all’adozione del provvedimento finale;

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l’art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l’art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all’obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento, in conformità all’art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

TENUTO CONTO della voltura dell’utenza elettrica intervenuta tra la società ACI Service Srl in liquidazione e l’Automobile Club Cosenza per il POD it001e762056534;

CONSIDERATO che, in occasione della scadenza del suddetto contratto, è necessario assicurare la continuità della fruizione dell’energia elettrica alle condizioni più vantaggiose di mercato, usufruendo, altresì, dei benefici conseguenti all’utilizzo della convenzione;

VISTO l’art.1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, come modificato dall’art.1, comma 494 della legge 28/12/2015 n.208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l’energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell’art.1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento per l’energia elettrica rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO l’art.58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito all’organismo societario Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e servizi di cui all’art.26 della Legge 488/1999 e s.m.i, in base al quale le imprese fornitrici, individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTI i decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione, per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni, delle convenzioni per l’acquisto di beni e servizi nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi

informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

TENUTO CONTO che il sistema introdotto dall'art.26, legge n.488/1999 e dall'art.58, legge n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, né d'impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

VERIFICATO che è attiva la Convenzione CONSIP denominata "Energia Elettrica 17", stipulata, con la società AGSM Energia Spa., aggiudicataria del lotto geografico 15, per la regione Calabria;

TENUTO CONTO che la Convenzione ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza, nonché la predisposizione, a cura della Società aggiudicataria, di tutti gli atti necessari all'attivazione della stessa fornitura ed al monitoraggio costante dei consumi con l'ulteriore beneficio, per l'amministrazione, di utilizzare un contratto con prezzi e condizioni trasparenti;

PRESO ATTO, che, sulla base dei consumi medi registrati nel corso degli ultimi due anni e tenendo conto dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, in ragione dell'andamento del *Prezzo Unico Nazionale (PUN)*, è prevista una spesa annua di € 3.000,00 IVA esclusa, per il periodo di 18 mesi dall'attivazione della fornitura, suscettibile di riduzione;

RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l'Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte, senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della Convenzione, il relativo onere;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all'art.14 del decreto legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94;

RITENUTO di aderire alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", affidando la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alla società AGSM Energia Spa, aggiudicataria del lotto territoriale di riferimento per il periodo 01 Luglio 2020– 28 Febbraio 2022 alle condizioni tutte della convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti;

VISTI l'art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 e le istruzioni operative dell'ANAC, che, al paragrafo 3 - Esenzione dalla contribuzione, stabiliscono che sono elusi dal versamento del contributo le fattispecie di contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni;

PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n 791124129A e che il CIG derivato relativamente all'ordinativo di fornitura dell'Ente è il n Z5F2D3B86E.

VISTI l'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.; l'art.58 della L. n. 388/2000; il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; il D.P.R. N.207/2010, per la parte applicabile; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente; la Convenzione "Energia elettrica 17." per il lotto 15, stipulata tra Consip e AGSM Energia Spa ed i relativi allegati;

DETERMINA

Sulla base delle premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Di prendere atto che è attiva la Convenzione denominata "Energia Elettrica 17" lotto 15 Calabria, stipulata dalla CONSIP SpA con la società AGSM Energia Spa., aggiudicataria del lotto geografico 15 per la regione Calabria;

Di autorizzare, per il periodo di 18 mesi, l'adesione alla suddetta Convenzione Consip, denominata "Energia Elettrica 17" mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del lotto n 15, per la regione Calabria, aggiudicato alla società AGSM

Energia Spa alle condizioni, modalità e termini indicati nella stessa convenzione e fino alla concorrenza della quantità massima e dei prezzi ivi previsti.

Il contratto di fornitura concluso tra l'Ente e la società AGSM Energia Spa, attraverso l'emissione dell'ordinativo, avrà la durata di diciotto mesi;

Che l'importo presunto è pari ad € 3.000,00 IVA esclusa .

Il responsabile del procedimento ha cura di provvedere alla pubblicazione dell'avviso di post informazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e ad assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art.29 del D.Lgs. 50/2016, l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n.190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente.

La *governance* e l'esecuzione del contratto sono dirette dal responsabile del procedimento che dovrà svolgere tutte le attività monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell'ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni.

Il responsabile del procedimento provvederà agli adempimenti di competenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n.190, il quale stabilisce che il responsabile del procedimento debba astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Si dà atto che al presente ordinativo fornitura il sistema SIMOG dell'ANAC ha assegnato il **CIG : Z5F2D3B86E**

Il Direttore / RUP
Dr. Nicola Di Nardo